



**Ordine Nazionale dei Biologi**  
TEL. (06) 57.090.1 r.a. - Telefax: 57.090.235  
00153 - Via Icilio, 7

ASPAT Campania  
Prot. N° 23/04/13  
del

Roma 12 aprile 2013

Prot. 6657/13

**Al Commissario ad acta  
per l'attuazione del Piano di  
Rientro Sanitario  
dott. Stefano Caldoro  
[seg.presidente@regione.campania.it](mailto:seg.presidente@regione.campania.it)**

**Al Sub Commissario ad acta  
per l'attuazione del Piano di  
Rientro Sanitario  
Dott. Mario Morlacco**

**p.c. alle Associazioni:  
FEDERLAB  
ASPAT  
ANISAP  
FEDERBIOLOGI  
CONFINDUSTRIA  
AISA**

**LORO SEDI**

Egr. Commissari,

l'Ordine Nazionale dei Biologi, come è noto, è stato istituito con la L. 24/5/1967 n. 396, che ha disciplinato l'ordinamento della professione di biologo. L'art. 16 della L. 396/67, dispone testualmente che l'Ordine, tramite il suo Consiglio, vigila per la tutela del prestigio e del decoro del titolo professionale, prestigio e decoro che devono ritenersi lesi tutte le volte che non vengono riconosciute al biologo le possibilità di utilizzare il proprio titolo per l'esercizio, lo sviluppo e il successo dell'attività professionale, oppure tali possibilità vengono illegittimamente limitate.

Gli atti che la struttura commissariale della Regione Campania ha in mente di emanare, già contestati da diverse sigle sindacali rappresentative delle strutture di cui sono titolari i professionisti biologi, comprimono le possibilità di lavoro professionale connesse al titolo di biologo e la libertà di scelte relative alle modalità di organizzazione del lavoro.

Alcune previsioni si pongono sfacciatamente in contrasto con norme e principi costituzionali di primaria importanza.

Si contesta l'obbligatorietà dell'aggregazione per ciò che attiene alla determinazione di soglie minime di prestazioni annue per l'accreditamento; aggregazione che secondo l'Ordine dovrebbe sempre avvenire su base volontaria.

A riguardo è bene sottolineare come non possa imporsi in maniera autoritativa l'aggregazione di vari laboratori di analisi, perlopiù senza dare un ampio termine di preavviso. L'aggregazione, che equivale ad una forma di associazione obbligatoria, urta contro il disposto dell'art. 18 della Cost. che sancisce la libertà di associazione, libertà che comprende ovviamente anche la libertà di non associarsi.

Si sostiene, quindi, espressamente l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'aggregazione sarebbe obbligatoria secondo precedenti accordi ministeriali. Sia pur concedendo che si sarebbe in presenza di norme suscettibili di due interpretazioni, una secondo cui l'aggregazione sarebbe obbligatoria, l'altra secondo cui l'aggregazione sarebbe solo facoltativa, è necessario propendere per questa seconda interpretazione, giacché l'interprete è sempre tenuto a dare delle norme l'interpretazione che le rende conformi alla Costituzione, proprio per evitare che le norme siano ritenute affette da illegittimità costituzionale e, quindi, annullate dal giudice.

Ulteriori aspetti di illegittimità emergono se si richiamano gli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'art. 4, al 1° comma recita che la Repubblica, ovvero tutti gli attori pubblici e privati, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. L'art. 35 aggiunge che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Questi espliciti riconoscimenti, in quanto

riconoscimenti di un diritto fondamentale e inviolabile, comportano a favore di “tutti” la libertà di decidere le modalità di esercizio del diritto stesso, modalità che non possono essere determinate dall’Autorità in maniera limitativa, giacché l’art. 4 e l’art. 35 non prevedono e, quindi, non ammettono nessuna forma di limitazione.

L’intento regionale di imporre autoritativamente l’accorpamento e anche la soppressione di molti laboratori, contrasta anche con la previsione dell’art. 41 della Costituzione, secondo il quale l’iniziativa economica privata è libera, con il limite di non contrastare con l’utilità sociale o in modo di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

È noto che anche l’attività dei professionisti rientra nella previsione dell’art. 41, per cui se svolta tramite una corretta organizzazione, deve essere considerata libera nei modi e nei mezzi prescelti per il suo svolgimento.

Il diritto del biologo di esercitare il proprio lavoro in condizioni di libertà, in base agli art. 4 e 35 della Costituzione, viene rafforzato dalla citata previsione dell’art. 41, che gli garantisce in pieno la libertà nella scelta dei modi e dei tempi di organizzazione del proprio lavoro professionale.

Atti autoritativi come quelli proposti, benché non emanati, che indicano tassativamente le modalità di esercizio del “lavoro”, cioè che un laboratorio deve obbligatoriamente accorparsi ad altri se non vuole essere soppresso dall’autorità amministrativa, violano gli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione. E si badi che quest’ultima norma, nel prevedere i “valori” che possono giustificare limitazioni alla libertà ivi prevista, non contempla né l’efficienza, né il risparmio, né la produttività, né alcuna delle finalità che intende perseguire la Regione Campania tramite la struttura commissariale per l’attuazione del piano di rientro sanitario. L’efficienza, il risparmio, la produttività e quant’altro debbono, ai sensi delle norme costituzionali richiamate, essere rimesse alle scelte del professionista, e non essere imposte dall’esterno con provvedimenti irragionevoli e di dubbio successo.

L'Ordine Nazionale dei Biologi ritiene quindi illegittima la previsione, descritta nella relazione predisposta dalla dott.ssa Rosa Martino, a pag. 15 e nel successivo cronoprogramma delle attività, laddove prevede addirittura nella "Fase 1" il "Piano di dismissione dei laboratori" e nella "Fase 5" "l'Attivazione di centri prelievi distribuiti sul territorio". Così facendo, si ipotizza prima il trasferimento, l'aggregazione, ma anche la chiusura dei laboratori "medio-piccoli" e poi si dà la possibilità, *"previa autorizzazione dell'Azienda territoriale, ai laboratori che fanno parte di una società di istituire dei punti di accesso e diagnosi in Comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati che sono distanti non meno di 10 km"* (pag. 15 della Relazione presentata giorno 22/02/2013 dalla dott.ssa Martino).

Peraltro, si evidenzia che tali chiusure e aggregazioni forzate non comportano alcuna economia per l'amministrazione, ma comporteranno la soppressione di alcune centinaia di strutture e la perdita di lavoro per svariati professionisti.

Inoltre, per le strutture che decidessero di associarsi o consorzarsi, sarebbe opportuno il mantenimento dello status di "struttura accreditata", in modo da poter consentire in futuro il passaggio ad altre forme associative o consortili.

Infine si rileva che alle riunioni aventi ad oggetto il "Piano di riassetto della rete di laboratoristica privata" non è stato chiamato a farne parte un rappresentante dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Se si considera che tale Piano di riassetto incide profondamente sulla professione dei biologi, sarebbe stato rispondente alle regole di razionalità, di partecipazione e di adeguatezza dell'azione amministrativa che a tale gruppo di lavoro fossero stati chiamati a partecipare i rappresentanti delle professioni interessate e, nel caso che interessa, i rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Non si dimentichi che nella giurisprudenza e nella dottrina tradizionali gli ordini professionali vengono considerati come "organi ausiliari della pubblica amministrazione", organi cioè la cui funzione è di dare ausilio alle p.a. e la fattispecie che consideriamo è certamente la più adatta perché il Commissario si serva anche

dell'Ordine Nazionale dei Biologi convocandolo alle riunioni ove si discute del futuro dei professionisti biologi.

In attesa di un favorevole riscontro alla presente, Vi porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
(Dr. Ermanno Calcatelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ermanno Calcatelli". The signature is fluid and cursive, written in a professional style.